



**COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PALERMO
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTICELLO**

ORDINANZA N°06/2014

Il sottoscritto T.V.(CP) Nicola SILVESTRI Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello;

VISTA: la propria ordinanza n.01/2012 del 06.02.2012 inerente la disciplina dell'ambito portuale di San Nicola l'Arena e delle attività che ivi si svolgono;

VISTA: la propria ordinanza n.07/03 del 26/08/2003 inerente la disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Porticello;

RITENUTO: necessario rivedere e ridisciplinare, nei termini di un più proficuo e razionale utilizzo delle banchine, moli e banchine del porto di San Nicola l'Arena il quale, in alcune parti, forma un unico contesto con l'insediamento urbano;

SENTITO: il parere Comando Polizia Municipale di Trabia;

SENTITO: il parere del Comando Stazione Carabinieri di Trabia;

VISTI: gli artt. 16, 30, 62, 65, 68, 80 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO: il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 con il quale è stato approvato il Nuovo Codice della Strada e sue ss.mm. ed ii., nonché il D.P.R. 195 del 16/12/1992 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

ORDINA

ART. 1

Delimitazione ambito portuale di San Nicola l'Arena

L'ambito portuale di San Nicola l'Arena è compreso tra la linea che delimita il confine tra pubblico demanio marittimo e proprietà privata (evidenziata in verde nell'allegato stralcio planimetrico che fa parte integrante della presente ordinanza) ed i moli di sopraflutto e sottoflutto, comprese la Piazza Tonnara, la Via Scalo Marittimo e il Lungomare Tommaso Crispo.

La destinazione dei moli e delle banchine portuali è la seguente:

- **MOLO DI SOPRAFLUTTO:**

- Ormeaggio di unità da diporto a mezzo di pontili galleggianti in concessione a privati.
- L'area posta alla radice può essere utilizzata quale zona di raccolta mezzi terrestri di soccorso, così come previsto dal Piano di Emergenza per soccorso ad aeromobile incidentato in mare.

- **MOLO DI SOTTOFLUTTO:**

- Ormeaggio di unità da diporto a mezzo di pontili galleggianti in concessione a privati.

- **PRIMO MOLO INTERNO:**

- Ormeaggio di unità da diporto a mezzo di pontili galleggianti in concessione a privati e ubicazione, in testata, dell'area destinata alle operazioni di bunkeraggio a mezzo stazione fissa.
- L'area in testata al molo può essere utilizzata come punto di sbarco naufraghi, così come previsto dal Piano di Emergenza per soccorso ad aeromobile incidentato in mare.

- **SECONDO MOLO INTERNO (porzione foranea del Molo Vecchio):**

- Ormeaggio di unità da pesca.

- **BANCHINA SUL LUNGOMARE TOMMASO CRISPO:**

- Ormeaggio libero di piccole unità da diporto all'andana;
- Ormeaggio di unità da diporto a mezzo di pontili galleggianti in concessione a privati.

ART. 2

Deposito di merce e materiale in area portuale

In caso di necessità temporanea, il deposito di attrezzi, materiali e/o eventuali unità navali tirate a secco, nelle banchine del porto di San Nicola l'Arena è consentito solo previa comunicazione da inoltrare al Comandante del Porto a cura dei Comandanti/armatori o proprietari, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco degli stessi e comunque per un periodo massimo di giorni 7 (sette).

Gli attrezzi da pesca dovranno essere appositamente segnalati tramite idonea cartellonistica plastificata saldamente fissata all'attrezzo, nella quale devono essere riportati il nome, numero d'iscrizione dell'unità d'appartenenza, tipologia di attrezzo, dimensioni e data di deposito dello stesso.

Gli attrezzi in argomento potranno essere depositati esclusivamente sulla banchina in prossimità del posto d'ormeaggio dell'unità nella quale devono essere imbarcati/sbarcati,

senza creare intralcio/ostacolo alle operazioni portuali o alla viabilità, salvo eventuali diverse determinazioni dell'Autorità Marittima. Le reti dovranno appositamente essere sistemate e rizzate per evitare spostamenti accidentali e/o danni a terzi.

Le aree precedentemente occupate dovranno essere successivamente liberate, essere integre e prive di danni alla struttura e al piano di calpestio.

L'Autorità Marittima, qualora lo ritenga necessario per ragioni di polizia e di sicurezza, ha facoltà di far cessare, in qualunque momento e senza preavviso, l'occupazione delle aree di cui sopra; in tal caso i capibarca e/o gli armatori delle unità hanno l'obbligo di sgomberare a proprie spese le aree occupate rimettendole in pristino stato entro il termine stabilito e senza diritto di indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi fermo restando la facoltà di procedere d'ufficio, in caso di inerzia, provvedendo al recupero delle spese nei modi previsti dalla legge.

ART. 3

Esercizio di attività nell'ambito portuale

In tutto l'ambito portuale non è permesso l'esercizio di attività in genere che non siano espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima giusta quanto previsto dall'art.68 del Codice della Navigazione.

ART. 4

Scali di alaggio pubblici

Presso l'ambito portuale di San Nicola L'Arena esistono due scali di alaggio destinati al pubblico alaggio e varo di unità su carrello, il primo posto alla radice del Secondo Molo Interno, lato nord, l'altro posto all'altezza della Via Scalo Marittimo.

Il tratto di area meglio evidenziato in azzurro nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, ed il relativo antistante specchio acqueo devono essere lasciati sgomberi al fine di consentire il libero svolgimento delle operazioni di alaggio e varo di unità su carrello.

Coloro che intendono utilizzare l'area in questione per il compimento delle operazioni dovranno impegnare l'area solo per il tempo strettamente necessario per il compimento delle operazioni stesse, al termine di dette operazioni l'autoveicolo trainante ed il carrello dovranno essere spostati e parcheggiati nelle aree ove è consentita la sosta.

ART. 5

Uso di autogru

Nel porto di San Nicola L'Arena sono consentite le operazioni di varo/alaggio mediante l'utilizzo di autogru previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello.

Le operazioni di varo/alaggio tramite autogru si possono effettuare presso le aree di cui al precedente articolo o, in relazione alle caratteristiche del mezzo navale, in altra locazione sita all'interno dell'ambito portuale se espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima. Le operazioni possono essere effettuate dopo aver accertato, eventualmente da parte di organo tecnico, su valutazione dell'Autorità Marittima ed a spese dell'interessato, la stabilità del mezzo stesso, in relazione al tipo di operazione da effettuarsi. Per ottenere l'autorizzazione, gli interessati dovranno presentare domanda in bollo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, indicando le generalità complete (nel caso di Ditte o Società: ragione sociale, sede legale, generalità complete del titolare o degli amministratori o comunque dei soci muniti di rappresentanza), domicilio, codice fiscale, caratteristiche dei mezzi che si intendono utilizzare.

Il richiedente dovrà essere in possesso di:

- certificato di collaudo dei mezzi di sollevamento e dei certificati di visita periodica dalla competente I.N.A.I.L. ai fini della prevenzione antinfortunistica (qualora previsti);
- dichiarazione di inizio/proieguo attività (ex art. 68 Codice della Navigazione);
- documento di sicurezza, inviata alla A.S.P. competente per territorio;
- polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie.

Effettuati gli opportuni accertamenti, ai fini dei quali potrà essere richiesta eventuale documentazione aggiuntiva, l'Autorità Marittima procederà al rilascio dell'autorizzazione previa consegna al richiedente che firmerà per ricevuta ed accettazione delle clausole in essa contenute.

Le operazioni di varo/alaggio mediante l'uso delle autogru possono essere eseguite in giorni feriali dalle ore 06.00, e comunque non prima dell'alba, e sino ad un'ora prima del tramonto e con condizioni meteorologiche buone, in particolare in assenza di vento teso.

ART. 6

Lavori a bordo di unità ormeggiate in porto

Presso tutto l'ambito portuale e a bordo delle unità navali ivi ormeggiate, tutte le imprese che intendono effettuare tipologie di lavoro inerenti la manutenzione, riparazione, trasformazione o demolizione a bordo, dovranno osservare, oltre alla presente Ordinanza, quanto previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.99, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 151/I alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9.08.99, nonché dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia di prevenzione di incendi e degli infortuni in genere. I lavori, non dovranno comunque:

- limitare, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità;
- immobilizzare le navi, anche per brevi periodi di tempo, che devono essere sempre pronte a muovere per esigenze di sicurezza portuale;

- andare in contrasto con la sicurezza delle operazioni portuali/commerciali in atto.

Almeno 48 ore prima dell'effettuazione dei lavori, il titolare dell'impresa esecutrice dovrà presentare all'Autorità Marittima e alla competente Azienda Unità Sanitaria Locale, una comunicazione nella quale dovranno essere descritte luogo, natura e durata del lavoro. Alla stessa dovrà necessariamente essere allegato il "Documento di Sicurezza". Tale documento dovrà essere elaborato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e, qualora operino più imprese, dovrà essere integrato a cura del titolare dell'impresa, dalle voci previste dall'articolo 38 del D.L. 272/99.

ART. 7

Lavori di carenaggio e pulitura delle unità in sosta in porto

A causa della mancanza di apposite aree portuali idonee allo scopo, presso tutto l'ambito portuale, sono vietati i lavori di carenaggio delle unità che comprendono, a titolo esemplificativo: pulitura, carteggiatura e pitturazione dell'opera viva e dello scafo, sostituzione zinchi e sostituzione eliche e simili.

Sono vietate, inoltre, le operazioni di lavaggio della carena con il metodo dell'idropulitura, la sabbiatura e l'uso della fiamma libera per operazioni di sverniciatura.

L'espressione "idropulitura" ricomprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detergenti e/o materiali chimici che, a mezzo di compressori, viene diretta sulla superficie della carena dello scafo di una nave o su altre parti di esso.

ART. 8

Uso di fiamma in porto

Per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli 6 e 7, è vietato l'uso di fonti termiche (miscela ossiacetilenica, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e ad arco, operazioni di ossitaglio).

Sono esclusi da tale divieto, previo Nulla Osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, i lavori classificati di "lieve entità" (Dispaccio n° DEM3/850 del 26/03/2002 del Ministero dei trasporti e della Navigazione), e precisamente:

Per le unità da pesca

Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;

Rivestimento opera morta;

Sostituzione bracci rulli di poppa;

Rivestimento della prua;

Sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e della passeggiata;

Sostituzione albero di prua;

Smontaggio e riparazione del verricello e gru di servizio;

Saldatura occhi su opera morta;

Montaggio e/o riparazione bigli;

Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;

Sostituzione scivolo;

Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci/bitte;

Lavori ai bottazzi e ai parabordi;

Lavori ai servizi igienici;

Lavori al salpancore;

Lavori alle scalette in coperta;

Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;

Lavori alle antenne, alle luci, ai radar in controplancia.

Per le altre unità navali

Guardacorpi;

Scalette per l'accesso ai ponti;

Salpancore;

Strutture di supporto delle luci della nave;

Strutture di supporto delle imbarcazioni, zattere di salvataggio e battelli d'emergenza e gru di servizio;

Passacavi;

Bottazzi;

Passerelle, parapetti, corrimani e ringhiere;

Serbatoio d'acqua in coperta;

Sfoghi d'aria in coperta;

Specchio di poppa all'esterno;

Rizzaggio merci e materiali in coperta;

Le operazioni inerenti i lavori di cui sopra, non potranno essere effettuate se non a conveniente distanza da altre navi e galleggianti (comunque non inferiore a 5 mt), o qualora siano a diretto contatto con spazi chiusi dell'unità o altre zone della stessa che

possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di sostanze combustibili e/o infiammabili nonché, in caso di avverse condizioni meteorologiche che possano influire sulla sicurezza degli operatori e della stessa imbarcazione. Per ogni saldatore in azione dovrà essere prevista la presenza di un altro operaio o membro dell'equipaggio in grado di utilizzare i prescritti mezzi antincendio. Dovrà inoltre essere verificata l'assenza di vapori o gas infiammabili, a cura del responsabile dell'esecuzione dei lavori (ferma restando la sussistenza del certificato di "Non pericolosità" rilasciato dal chimico del porto), nell'area interessata dalla lavorazione, la quale dovrà risultare sgombra da qualsiasi materiale combustibile; eventuali pavimenti in materiale combustibile dovranno essere protetti da lamiere speciali o altro materiale incombustibile. Al termine dei predetti lavori, la zona adiacente la lavorazione dovrà essere irrorata con acqua ed attentamente ispezionata. Tutte le attrezzature utilizzate per le lavorazioni dovranno essere dotate di dispositivi previsti dalla normativa di sicurezza vigente.

Esclusivamente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, classificati di "lieve entità", il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori ovvero il titolare dell'impresa capocommessa potrà ottenere il rilascio del Nulla Osta da parte dell'Autorità Marittima, attraverso la "procedura semplificata standardizzata", così come contemplato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81.

Il rilascio del Nulla Osta con procedura semplificata per i lavori con uso della fiamma di "lieve entità", a bordo delle unità ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Porticello, prevede che all'Autorità Marittima competente sia presentata la seguente documentazione almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori:

Istanza in carta legale, con allegata n°1 (una) marca da bollo (€ 16,00), nella quale dovranno essere descritte e specificate natura e durata del lavoro, denominazione dell'impresa/ditta che lo eseguirà, descrizione dei locali nei quali verrà usata la fonte termica ed il nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione;

Documento di Sicurezza completo delle indicazioni relative al coordinamento tra due o più ditte contestualmente presenti che effettuano i lavori a bordo dell'unità nonché tra le ditte e il personale di bordo, o, in alternativa, redatto conformemente al Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n° 106 e al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n° 81, e successive modifiche e/o integrazioni;

Certificato di "Non pericolosità", rilasciato dal chimico del porto;

Dichiarazione dell'armatore/comandante dell'unità ormeggiata in porto, resa ai fini del rilascio del nulla osta ai lavori, con uso della fiamma a bordo, del tipo a "minore entità";

Piano di lavoro e di prevenzione del "datore di lavoro", che rientra in una delle figure di seguito specificate:

- il titolare della ditta/impresa che opera a bordo;

- il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali;
- il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
- qualora i lavori siano eseguiti da più società/ditte, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa, il cui titolare nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il "Documento di sicurezza".

ART. 9

Obbligo dei Comandanti di navi ormeggiate in porto

Fermo restando l'obbligo di osservare tutte le precedenti prescrizioni riguardanti la sicurezza in porto, i comandanti delle navi presenti in porto, sia nazionali che estere, hanno comunque l'obbligo:

- a) di mantenere in efficienza e in stato di pronto intervento gli impianti e i servizi di bordo per la rivelazione e l'estinzione di incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo;
- b) manifestandosi un principio di incendio a bordo o situazioni di emergenza in genere, di avvisare l'Autorità Marittima nel modo più sollecito;
- c) di astenersi dal compiere a bordo lavori di qualunque genere che comportino l'immobilizzazione, sia pure per breve tempo, delle navi stesse qualora queste si trovino ormeggiate al di fuori di Cantieri navali. Nell'eventualità che si rendessero indispensabili alcuni degli anzidetti lavori, i Comandanti delle navi dovranno essere preventivamente autorizzati dell'Autorità Marittima;
- d) di sospendere i lavori ogni qualvolta riscontrassero trascuratezza da parte delle ditte incaricate dei lavori, ed in genere al manifestarsi di qualsiasi inconveniente e/o pericolo, dandone immediata comunicazione all'Autorità Marittima;
- e) di consentire, quando sia richiesto dal Comando del Porto, che sulle navi abbiano luogo esercitazioni antincendio a mezzo dei Vigili del Fuoco e delle squadre ausiliarie antincendio.

ART. 10

Entrata e uscita delle unità navali

Tutte le unità navali in ingresso ed uscita dal porto devono procedere con prudenza ed alla minima velocità consentita dalle esigenze di manovra.

Le stesse devono navigare in modo da avere la piena visibilità di tutta la zona portuale, allo scopo di potersi prontamente disimpegnare qualora incrocino altre unità.

In particolare deve essere prestata la massima attenzione riguardo la presenza di eventuali incauti bagnanti in prossimità dell'imboccatura del porto o sue adiacenze.

Le unità navali in uscita hanno la precedenza sulle unità in ingresso.

ART. 11

Navigazione all'interno del porto

La navigazione all'interno del porto di San Nicola l'Arena è consentita solo per il tempo strettamente necessario per raggiungere il punto di ormeggio o per lasciare il porto, mantenendo la velocità minima necessaria a garantire il buon governo dell'unità e comunque non superiore a 3 (tre) nodi.

E' vietata qualsiasi evoluzione non connessa con l'esecuzione della manovra di ormeggio e disormeggio; dare fondo all'ancora o sostare alla deriva con motore spento se non espressamente autorizzato preventivamente dall'Autorità Marittima; svolgere qualunque genere di attività che possa risultare d'intralcio alla libera praticabilità delle rotte di avvicinamento e del canale d'accesso al porto, salva espressa deroga concessa dall'Autorità Marittima, per circostanze particolari.

ART. 12

Accesso e sosta dei veicoli nell'ambito portuale

Ai sensi del Codice della Navigazione, lungo i moli di Sopraflutto, Primo Molo Interno, Secondo Molo Interno (*Molo Vecchio*) e molo di Sottoflutto, inclusa la relativa strada di adduzione (di fronte al Castello della vecchia tonnara) area evidenziata in arancione nello stralcio planimetrico allegato, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli tranne quelli espressamente autorizzati, a mezzo rilascio di apposito "permesso", dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, per le operazioni di imbarco/sbarco attrezzatura, materiale in genere e prodotti provenienti dalla pesca, dalle relative unità ormeggiate, e comunque, esclusivamente per un periodo di tempo non superiore a 20 (venti) minuti determinabili a mezzo di disco orario.

L'eventuale sosta dei veicoli autorizzati deve avvenire esclusivamente sul lato opposto al ciglio banchina e sempreché lo stesso non costituisca intralcio alla circolazione e al regolare svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali.

Ai sensi del Codice della Strada, nell'area portuale compresa tra la Via Cloos e la radice del molo di Sopraflutto, denominata Via Scalo Marittimo, è istituito un senso unico di marcia al fine di consentire la circolazione dei veicoli in direzione da est verso ovest e più precisamente da Via Cloos verso il Lungomare Tommaso Crispo.

Sullo stesso tratto di strada, è consentita la sosta per i primi 30 (trenta) metri solo lato terra, permanendo poi il divieto di sosta, su entrambi i lati, sino all'altezza dello scalo di alaggio pubblico, successivamente il divieto permane solo lato mare fino alla radice del Molo di Sopraflutto.

Sul Lungomare Tommaso Crispo, da via Valverde fino all'inizio della radice del Molo di Sopraflutto, area meglio evidenziata in verde nello stralcio planimetrico allegato, i veicoli

possono transitare in entrambi i sensi di marcia. La sosta dei veicoli, in tale tratto di strada, è consentita esclusivamente lato mare.

E' consentita la sosta nell'area portuale meglio evidenziata in rosa nell'allegato stralcio planimetrico, ampia mt. 5 (cinque) e posta alla radice del molo di Sopraflutto a ridosso dell'area adibita a parcheggio come da cartello monitorio verticale.

Il limite di velocità dei veicoli in transito nell'ambito portuale di San Nicola l'Arena è di 20 Km/h. I conducenti dei veicoli dovranno osservare tutte le norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché usare particolare prudenza nella guida, tenendo conto delle obiettive condizioni di pericolosità nella circolazione portuale conseguenti alla particolare tipologia di attività che vi si svolgono e regolando, in ogni caso, la velocità in relazione alle condizioni meteorologiche, visibilità ridotta ed in caso di traffico intenso.

ART. 13

Divieti particolari

Nello specchio acqueo portuale compreso tra le opere foranee e davanti l'imboccatura è vietato:

- posizionare reti o collocare attrezzi da pesca ed effettuare immersioni subacquee ed effettuare qualunque tipo di pesca, anche sportiva;
- dare fondo all'ancora o sostare alla deriva con motore spento;
- svolgere qualunque genere di attività che possa risultare d'intralcio alla libera praticabilità delle rotte di avvicinamento e del canale d'accesso al porto, salva espressa deroga concessa dall'Autorità Marittima, per circostanze particolari;
- ormeggiarsi o sostare nei punti prospicienti gli scali di alaggio sia pubblici che in concessione, al fine consentire in sicurezza le operazioni di alaggio e varo;
- navigare con l'ausilio dell'apparato radar, che dovrà essere spento per tutta la durata di permanenza dell'unità all'interno del porto;
- navigare ad una velocità superiore ai 5 nodi;
- navigare con la propulsione velica;
- mettere in opera ormeggi fissi e/o corpi morti, gavitelli e boe, anche a mezzo di ganci o anelli a terra che saranno rimossi coattivamente a carico degli interessati in caso di mancanza di regolare atto concessorio rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, a meno che non si tratti di arredi portuali predisposti dall'Autorità;
- le evoluzioni con scooter acquatici, uso di tavole a vela con o senza l'ausilio della vela, uso di tavole da surf, uso di pattini, jole, mosconi, ed altri natanti simili.
- ogni altra attività, come regate veliche, sci nautico, attività sportiva in ambito portuale (giocare al pallone, etc.), o altre attività che siano d'intralcio al normale traffico, per

- di lasciare e/o raggiungere l'ormeggio, o non connesse direttamente con il traffico marittimo, a meno di specifica autorizzazione dal parte della locale Autorità Marittima;
- cio - effettuare prove di macchine, lavori a bordo particolarmente rumorosi stando agli ormeggi, al fine di evitare, quanto più possibile, inquinamento acustico ed emissione gas
- so di scarico da parte delle unità navali ormeggiate;
- 20 lavare e cernere il pescato di qualsiasi specie, a meno che ciò non avvenga in locali adeguati e sempre che l'operazione sia conforme a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria; in particolare, per ovvi motivi di carattere igienico-sanitario, non può essere utilizzata l'acqua prelevata dallo specchio acqueo portuale;
- to a. e ni di
- gettare nelle acque portuali scarti o rimanenze del pescato;
 - accendere fuochi;
 - fare il bagno;
 - l'uso di detersivi e di sostanze similari per il lavaggio delle unità ormeggiate e degli autoveicoli in sosta sulle banchine;
 - depositare in banchina fusti di olio, cavi di ormeggio, spezzoni di catena e altro materiale di scarto derivante dalla manutenzione delle unità;
 - salire a bordo di unità navali di cui non si sia proprietari o membri d'equipaggio o guardiani, salvo il diritto di passaggio a favore di soggetti che debbano legittimamente recarsi a bordo di unità affiancate, non altrimenti raggiungibili o per motivi di sicurezza.

ART. 14

Norme sanzionatorie

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo o differente reato, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- del Decreto Legislativo n. 4/2012 del 9.1.2012, nel caso di violazioni in materia di pesca;
- del Codice della Strada nel caso vengano violate le norme inerenti la viabilità portuale;
- del Titolo IV del D.L. 272/99 per quanto attiene le norme antincendio;
- delle pertinenti leggi applicabili in relazione ai casi di inquinamento marino e deposito rifiuti.

I trasgressori inoltre saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.

ART. 15

Disposizioni finali

L'Amministrazione Civica di Trabia è invitata ad apporre, ove mancante, idonea segnaletica stradale, verticale e orizzontale, indicante le zone ove vige il divieto di sosta e

di circolazione tranne che per i veicoli espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima, nonché dei limiti di velocità di cui all'articolo 10 della presente ordinanza.

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza n.01/2012 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, pubblicata all'albo d'ufficio e la cui diffusione sarà assicurata mediante inserimento sul sito web dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello www.porticello.guardiacostiera.it.

La presente ordinanza entra in vigore a far data dal 01.06.2014.-

Porticello, 10 giugno 2014



IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Nicola SILVESTRI